



PROVINCIA DI COMO

SETTORE INFRASTRUTTURE
UFFICIO TRASPORTI

Via Borgo Vico, 148 - 22100 COMO - Tel. 031/230.265 - Fax 031/230.820

BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuola" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 105, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola" come modificato dal Capo II del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n. 30;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida" e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n.56 del 17/12/2015 "Regolamento per il riconoscimento di idoneità insegnanti e istruttori di autoscuola - modifica artt. 4 e 5",

ART. 1 - OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dal "Regolamento per il riconoscimento di idoneità insegnanti e istruttori di autoscuola", è indetto il Bando relativo alla sessione d'esame per l'anno 2022 per:

- 1) ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA;
- 2) ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA:
 - a. per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;

- b. per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, a eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - c. ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola;
- 3) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA, se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida;
 - 4) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2), lett. a), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
 - 5) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2), lett. b), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
 - 6) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2), lett. c), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
 - 7) INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA ANCHE PER LE PATENTI DI CATEGORIA 'A', se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida di cui al precedente punto 2), lett. b);

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti di partecipazione per l'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) età non inferiore ai 18 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida di categoria B normale o B speciale;
- 6) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) età non inferiore ai 21 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado.

Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;

- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida:
 - a. almeno di categoria **A, B, C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali) per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
 - b. almeno di categoria **B, C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali) per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
 - c. almeno di categoria **B speciale, C speciale e D speciale** per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
- 6) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 3) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di Istruttore di guida nelle autoscuole;
- 5) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico*

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni;

2) età non inferiore ai 21 anni;

3) diploma di istruzione di secondo grado.

Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;

4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

5) patente di guida almeno

a. di categoria A, B, C+E e D (con esclusione delle categorie speciali) – *per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;*

b. di categoria B, C+E e D (con esclusione delle categorie speciali) – *per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;*

c. di categoria **B speciale, C speciale e D speciale** – *ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola*

6) attestato di abilitazione per l'esercizio delle funzioni di Insegnante di teoria nelle autoscuole;

7) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, e con riferimento al programma dell'allegato 2), lettera A e B1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA

Rivolto ai candidati già in possesso **dell'abilitazione limitata** di Istruttore di guida.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni e integrazioni;

2) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

3) patente di guida anche della categoria A;

4) attestato di abilitazione per l'esercizio delle funzioni di Istruttore di guida nelle autoscuole;

5) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e con riferimento al programma dell'allegato 2), lettera B1 a), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame atto al riconoscimento dell'idoneità devono presentare domanda, in bollo da €.16,00=, secondo i modelli allegati al presente bando.

La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:

1) Presentazione da parte dell'interessato direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Como entro le ore 11:30 di mercoledì 20 dicembre 2023.

In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento di identità, in corso di validità. Si ricorda che l'Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande; ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Trasporti – tel. 031/230265 – 230202.

2) Trasmissione, perentoriamente entro le ore 11:30 di mercoledì 20 dicembre 2023, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Dirigente del Servizio Infrastrutture – Ufficio Trasporti della Provincia di Como – via Borgo Vico n°148 – 22100 Como; in tal caso alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale accettante.

3) Tramite PEC del candidato, entro le ore 11:30 di mercoledì 20 dicembre 2023 (ha validità la ricevuta elettronica di consegna alla casella postale dell'Ufficio Protocollo), indirizzata a: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it con scansione dello schema di domanda comprensivo della marca da bollo (deve leggersi il numero identificativo della marca), debitamente firmato e degli allegati richiesti in formato PDF o PDF/A. L'originale dell'intera documentazione, se non firmato digitalmente, con marca apposta, potrà essere spedito o dovrà essere presentato, il giorno degli esami, prima di iniziare la prova. Nell'oggetto dell'e-mail riportare la dicitura: **“Esame per idoneità professionale per insegnanti di teoria e/o per istruttori di guida di autoscuola”**;

La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.

Nella domanda va inoltre indicato obbligatoriamente l'indirizzo email a cui inviare le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **Copia fotostatica di un documento d'identità** o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
- **Copia fotostatica della patente di guida posseduta.**
- **Attestazione del pagamento di €. 100,00 (cento)**, somma da versare per diritti di segreteria,
 - o sul c/c postale n°227223 intestato a: Provincia di Como – Servizio Tesoreria – via Borgo Vico n.148 – 22100 – Como con indicazione della causale *“Ufficio Trasporti: esami idoneità professionale per insegnanti di teoria o per istruttori di guida di autoscuola”*;
 - o tramite bonifico a favore della Provincia di Como, utilizzando lo strumento del PagoPA, generando un pagamento spontaneo all'indirizzo <https://secure.pmpay.it/pmPortal/CRE22/home/direct?codCompany=CRE22> a favore del Servizio S3.20 TRASPORTI e riportando la stessa causale.

In nessun caso la somma verrà restituita.

- **Attestato di frequenza** al corso di formazione iniziale in copia (l'originale dovrà essere prodotto al ritiro dell'attestato di idoneità alla mansione di insegnante di teoria o di istruttore di guida).
- **Per il cittadino comunitario ed extracomunitario**, documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 2.
- **per i candidati che devono conseguire l'abilitazione di Istruttore di guida:**
 - documentazione attestante la disponibilità dei veicoli utilizzati per la prova pratica d'esame (dichiarazione di assenso del proprietario all'utilizzo dei veicoli, contratto di noleggio...);
 - documenti di circolazione dei veicoli (copia della carta di circolazione, copia del certificato assicurativo con la specifica dell'uso *scuola guida*).

ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI

All'ammissione dei candidati si procederà in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro i termini di cui al precedente art. 3.

Eventuali irregolarità della domanda potranno, di norma, essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine che sarà stabilito dalla Provincia e opportunamente comunicato all'interessato.

Nell'ipotesi di cui sopra, la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l'esclusione dalla sessione d'esame.

Non è comunque sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla sessione d'esame, l'omissione nella domanda, di dati essenziali necessari a identificare e/o a rintracciare l'interessato non altrimenti desumibili nel contesto/allegati della domanda stessa.

Tutti i candidati ammessi saranno convocati, tramite posta elettronica, inviata almeno 20 giorni prima della data della prova.

Se, per sopraggiunte ragioni di necessità, la sede e/o la data degli esami subisse cambiamenti, verrà data comunicazione ai candidati tramite l'indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda.

Ai candidati esclusi verranno comunicati, tramite posta elettronica, i motivi della mancata ammissione.

ART. 5 - PROGRAMMA D'ESAME E SVOLGIMENTO DELLE PROVE

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione sarà composta come previsto dall'art. 14 del Regolamento Provinciale.

PROVE D'ESAME

I programmi d'esame saranno quelli previsti:

- per gli insegnanti di teoria, dall'art. 6 del Regolamento Provinciale;
- per gli istruttori di guida, dall'art. 7 del Regolamento Provinciale;
- per gli insegnanti di teoria e istruttori di guida, dall'art. 8 del Regolamento Provinciale.

➤ **Per l'abilitazione di INSEGNANTE DI TEORIA:**

- Prima prova scritta:
Il candidato compila 2 schede d'esame di quaranta domande ciascuna (per un totale di ottanta domande) sugli argomenti relativi al conseguimento delle patenti di categoria A e B.
Tempo massimo di svolgimento, quaranta minuti.
Non è ammesso alla seconda prova il candidato che ha commesso più di due errori.
- Seconda prova scritta:
Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto, tre temi, scelti dalla Commissione tra gli argomenti dell'intero programma d'esame.
Tempo massimo di svolgimento, due ore.
Valutazione: a ogni tema è attribuito un punteggio da zero a dieci.
Non è ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto, per ciascuna prova, un punteggio inferiore a cinque e, complessivo sulle tre prove, inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.
- Prima prova orale:
Il candidato simula una lezione di teoria, su un argomento scelto dalla Commissione.
Valutazione: alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta punti.
Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- Seconda prova orale:
Il candidato sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame.
Valutazione: alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta punti.

Consegue l'abilitazione di INSEGNANTE DI TEORIA

il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

➤ **Per l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA:**

- Prova scritta:

Il candidato compila 2 schede d'esame di quaranta domande ciascuna (per un totale di ottanta domande) sugli argomenti relativi al conseguimento delle patenti di categoria A e B.

Tempo massimo di svolgimento, quaranta minuti.

Non è ammesso alla seconda prova il candidato che ha commesso più di due errori.

- **Prova orale:**

Il candidato sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame.

Valutazione: alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta punti.

Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

- **Prova pratica:**

Il candidato sostiene tre prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione.

Valutazione: a ciascuna prova è attribuito un punteggio massimo di dieci punti.

Consegue l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA

il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.

- **Per l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA** per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, a eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, a eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, a esclusione della prova pratica sul motociclo.

- **Per l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA** ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola
Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, a esclusione delle prove pratiche.

- **Per l'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA**
Il candidato, già istruttore di guida, che intende conseguire anche l'abilitazione per INSEGNANTE DI TEORIA, ai fini dell'estensione dell'abilitazione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui sopra, a esclusione della prima prova scritta.

- **Per l'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA**
Il candidato, già Insegnante di teoria, che intende conseguire anche l'abilitazione per ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, a esclusione della prima prova scritta.

- **Per l'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA** (per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, a eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione)
Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, a eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, a esclusione della prima prova scritta e della prova pratica sul motociclo.

- **Per l'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA** (ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola)
Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola, deve sostenere solo la prova orale.

- **Per l'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA** (anche per le patenti di categoria 'A')

Il candidato, già Istruttore di guida, abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, a eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA anche per le patenti di categoria A, deve sostenere solo la prova pratica sul motociclo.

Le date e la sede per lo svolgimento delle prove saranno comunicate ai candidati tramite PEC a cura dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Como.

Si fa presente che per lo svolgimento della **prova pratica** è onere del candidato:

- disporre dei veicoli necessari per l'effettuazione delle prove pratiche (l'autovettura e l'autobus dovranno essere dotati di doppi comandi);
- presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità dei veicoli nel giorno fissato per la prova pratica e relativa assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i trasportati durante la prova stessa (da inserire all'interno della domanda di partecipazione all'esame).

ART. 6 – SEDE E ORARIO DEGLI ESAMI

La prima e la seconda prova si svolgeranno presso **la Provincia di Como, via Borgo Vico n°148 – 22100 – Como** in data che verrà comunicata tramite posta elettronica secondo quanto indicato nel precedente articolo 4.

I candidati dovranno presentarsi nel luogo e nell'ora sopraindicati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa. Il versamento del contributo alle spese di istruttoria di cui all'art. 3 non è rimborsabile.

Le date successive saranno comunicate via email ai soli candidati giudicati idonei.

ART. 7 – ESITI DELL'ESAME

Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami.

L'esito finale d'esame è espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità".

L'Ufficio Trasporti, entro 30 giorni dalla data del verbale redatto dalla Commissione, rilascerà ai candidati risultati idonei un attestato che certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 8 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Sul sito internet della Provincia – www.provincia.como.it – verranno pubblicate le informazioni relative a sede e data delle prove.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n°445/2000, la Provincia di Como effettuerà controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuola.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

Si informano i candidati che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali":

- i dati conferiti saranno utilizzati dall'Ufficio Trasporti a cura di persone appositamente incaricate e da parte della Commissione esaminatrice in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi a esso conseguenti: il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati nel procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, ne qual caso la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Como con sede in via Borgo Vico n°148 – Como; il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Infrastrutture – Ufficio Trasporti – con sede presso gli Uffici di via Borgo Vico n°148, al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n°196/2003. In particolare per i dati conferiti possono essere promosse in qualsiasi momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché può essere esercitato il diritto di opporsi al trattamento dati per motivi legittimi; le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte alla Provincia di Como – presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Bruno Tarantola)

Firmato digitalmente